

REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO REGIONALE
MAESTRI DI SCI – ABRUZZO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Costituzione e funzioni del Collegio	3
Art. 2 – Regolamento del Collegio	3
TITOLO II – ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI DEL COLLEGIO.....	3
Art. 3 – Organi e strutture del Collegio	3
Art. 4 – Anno Finanziario	3
Art. 5 – Assemblea dei membri del Collegio	4
Art. 6 – Elezione e Composizione del Consiglio Direttivo	5
Art. 9 – Funzioni del Presidente del Collegio	6
Art. 10 – Funzioni del Vicepresidente del Collegio.....	7
Art. 11 – Funzioni del Segretario del Collegio	7
Art. 12 – Funzioni del Tesoriere	7
Art. 13 – Riunioni del Consiglio Direttivo.....	7
Art. 14 – Decadenza dalla carica di Consigliere	8
Art. 15 – Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica.....	8
Art. 16 – Scioglimento del Consiglio Direttivo.....	8
Art. 17 – Revisori dei Conti	9
Art. 18 – Organizzazione e gestione attività formative	9
TITOLO III – ALBO PROFESSIONALE	10
Art. 19 – Tenuta dell’Albo	10
Art. 20 – Domanda per l’iscrizione all’Albo professionale	10
Art. 21 – Documenti rilasciati all’iscritto all’Albo.....	10
Art. 22 – Impedimento alla frequentazione del corso di aggiornamento.....	10
Art. 23 – Sospensione e cancellazione dall’Albo professionale	11
Art. 24 – Rinnovi annuali	11
Art. 25 – Trasferimento di Albo professionale.....	12
Art. 26 – Maestri di sci non attivi iscritti al Collegio.....	12
Art. 27 – Domanda per l’iscrizione all’Elenco Scuole Sci	12
TITOLO IV – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	13
Art. 28 – Procedimento disciplinare e Sanzioni disciplinari	13
TITOLI V – RECLAMI E RICORSI.....	13
Art. 29 – Reclami contro le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo	13
Art. 30 – Iter dei provvedimenti disciplinari.	14

TITOLO VI – NORME ETICHE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRI DI SCI	14
Art. 31 – Richiamo alle norme generali e deontologiche	14
Art. 32 – Divisa in Deroga	15
Art. 33 – Obblighi	15
Art. 34 – Uso divisa della Scuola tecnici Federali, Sci Club.....	16
Art. 35 – Richiamo alle norme generali e deontologiche	16
Art. 36 – Rapporti con il collegio.....	16
Art. 37 Rapporti con il Collegio e le Scuole.....	16
Art.38 – Rapporti con i clienti.....	17
Art. 39 –Norme finali e transitorie	17

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e funzioni del Collegio

1. Il Collegio Regionale dei maestri di sci della Abruzzo è istituito a norma dell'art. 13 della Legge Quadro 8 marzo 1991 n. 81 e della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 "Disciplina della professione di maestro di sci".
2. Il Collegio è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di maestro di sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni inerenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo professionale dei maestri di sci dell'Abruzzo e dell'elenco delle Scuole Sci.
3. Del Collegio fanno parte tutti i Maestri di Sci iscritti nell'Albo professionale della Regione che esercitano la professione nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità che non esercitano la professione.

Art. 2 – Regolamento del Collegio

1. L'attività del Collegio è disciplinata dal presente Regolamento previsto dall'art. 13 della L. 81/91 e dall'art. 16 della legge regionale n. 39/2012.

TITOLO II – ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI DEL COLLEGIO

Art. 3 – Organi e strutture del Collegio

1. Sono organi del Collegio:
 - a) l'Assemblea dei membri del Collegio;
 - b) il Consiglio Direttivo, composto dai rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio;
 - c) il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Sono strutture del Collegio:
 - a) i Revisori dei Conti;
 - b) il Segretario;
 - c) il Tesoriere.
3. I membri del Collegio sono tenuti a mantenere costantemente attivo un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale e comunicare al Collegio eventuali variazioni. Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). L'indirizzo PEC attribuisce valore legale ai messaggi e agli allegati inviati, pertanto la ricevuta di mancata consegna per non funzionalità o modifica dell'indirizzo (non comunicata) equivale a formale notifica.

Art. 4 – Anno Finanziario

1. L'anno finanziario del Collegio inizia il 1° di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno; il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio Direttivo, controllato dai Revisori dei conti entro 60 giorni dal termine dell'anno finanziario per poi essere approvato dall'Assemblea dei membri del Collegio.

Art. 5 – Assemblea dei membri del Collegio

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre. La convocazione è pubblicata sul sito del Collegio dei Maestri di sci della Regione Abruzzo almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della stessa. Della convocazione viene dato avviso agli aventi diritto al voto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC). L'Assemblea può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/5 dei maestri facenti parte del Collegio e può essere inoltre convocata dall'Autorità Regionale alla quale è demandata la vigilanza sul Collegio ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 39/2012.
2. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei propri membri e, nella stessa giornata, in seconda convocazione dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla chiusura della prima. In seconda convocazione l'Assemblea del Collegio è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro può rappresentare un solo membro iscritto al Collegio con delega sottoscritta. In sede di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, il segretario provvede alla verifica delle deleghe.
3. Non sono ammessi voti per delega e/o per rappresentanza nella fase delle elezioni del Consiglio Direttivo.
4. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) eleggere il Consiglio Direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
 - c) eleggere un rappresentante al Collegio Nazionale di cui all'art. 15 della legge 8 marzo 1991 n. 81;
 - d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo, da inviare alla Giunta Regionale che, entro 120 giorni dal ricevimento, approva gli stessi (art. 16 bis L.R. 39/2012);
 - e) pronunciarsi su ogni questione inerente alla professione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti;
 - f) apportare modifiche al regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo;
5. Nelle Assemblee ordinarie il Presidente ed il Segretario del Collegio svolgono le funzioni di Presidente e Segretario dell'Assemblea; in caso di loro mancanza, impossibilità e/o impedimento le suddette funzioni sono svolte dal Vicepresidente e dal Tesoriere.
6. Le Assemblee ordinarie possono essere svolte anche in modalità audio-video conferenza simultanea con mezzi idonei a garantire il rispetto del metodo collegiale. I mezzi tecnologici individuati per lo svolgimento dell'Assemblea in audio-video conferenza simultanea devono consentire al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e dunque la legittimazione a partecipare all'Assemblea, nonché constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni; al Segretario deve essere consentito di percepire in modo adeguato quanto si verifica nel corso dell'Assemblea ai fini della verbalizzazione; ai membri dell'Assemblea deve essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nella convocazione dell'Assemblea deve essere specificata la modalità di svolgimento della riunione. Per lo svolgimento delle Assemblee ordinarie in forma di audio-video conferenza è necessario utilizzare strumenti e piattaforme specifiche.

7. Nelle Assemblee elettive il Presidente e il Segretario del Collegio, anche se in regime di *prorogatio*, non possono ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell'Assemblea elettiva.
8. Nell'Assemblea elettiva è garantita la presenza di 2 funzionari della Regione Abruzzo.
9. Per l'individuazione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea Elettiva si procede all'individuazione di nominativi idonei a ricoprire il ruolo attraverso procedure nelle quali deve essere garantita massima pubblicità.
10. Gli scrutatori sono estratti con criterio di scelta casuale tra coloro che hanno comunicato alla Segreteria del Collegio la propria disponibilità attraverso procedure nelle quali deve essere garantita massima pubblicità.
11. Nel caso in cui non siano pervenute dichiarazioni di disponibilità, si procede all'estrazione dei nominativi di coloro che in sede di apertura dei lavori dell'Assemblea elettiva abbiano dichiarato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatori.
12. Le Assemblee elettive non possono essere svolte in modalità audio-video conferenza, tramite l'utilizzo di sistemi e piattaforme certificate che siano idonee a garantire la segretezza dell'espressione di voto.

Art. 6 – Elezione e Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto da 13 membri eletti dall'Assemblea, mediante votazione segreta a maggioranza semplice, restano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Sono eleggibili alla carica di consigliere gli iscritti al Collegio da almeno 5 anni consecutivi.
2. Nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere assicurata la rappresentanza per le discipline alpina, di fondo e dello snowboard, garantendo la presenza di almeno un membro per disciplina. Tra gli 13 membri eletti è garantita la rappresentanza di genere garantendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 30%.
3. Il Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima dell'effettiva scadenza, decide le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio. A tal fine, convoca apposita seduta avente come ordine del giorno il tema delle "Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo: scelta delle modalità di voto e conseguenti provvedimenti". La decisione così assunta deve rivestire la forma di una delibera di Consiglio e deve contenere l'avviso di convocazione degli iscritti per le elezioni.
4. I Consiglieri eletti restano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
5. Ogni membro del Collegio può votare non più di 13 nominativi. Le schede che presentano un maggior numero di preferenze sono nulle.
6. Le candidature devono pervenire alla Segreteria del Collegio almeno 10 giorni prima dell'Assemblea elettiva unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC), per poter essere validamente inserite nella scheda dei candidati.

Art. 7 – Cariche del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente e il Vicepresidente nella seduta di insediamento.

Art. 8 – Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha le seguenti attribuzioni ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. 39/2012:

- a) svolge tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo professionale e dell'elenco delle Scuole Sci;
- b) vigila sull'esercizio della professione e sulla osservanza delle regole di deontologia professionale;
- c) delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei maestri iscritti all'Albo regionale;
- d) collabora con le competenti autorità regionali e designa i componenti delle commissioni e sottocommissioni, come pure le componenti rappresentative;
- e) stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo nonché dei maestri di sci residenti nella regione Abruzzo che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, che non esercitano la professione;
- f) disciplina l'uso della divisa regionale indicando le caratteristiche della stessa e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta Regionale;
- g) cura le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri stati, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci;
- h) esprime pareri su richiesta della Regione o di altre autorità amministrative sull'ordinamento e sull'attività dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci e sul turismo invernale in genere;
- i) contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli per l'ambiente;
- j) nomina i componenti delle commissioni tecniche, assicurando la rotazione degli incarichi;
- k) propone le attività formative dei corsi ed i criteri per le materie d'esame, da sottoporre all'approvazione della Regione;
- l) promuove le iniziative di carattere culturale e professionale per i maestri di sci;
- m) rilascia nei casi previsti dalla legge il nullaosta ai maestri di sci di altre regioni o altri stati;
- n) designa i rappresentanti del Collegio presso enti ed organizzazioni di carattere territoriale e regionale;
- o) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;
- p) valuta le esigenze dalle quali scaturiscano la costituzione di gruppi di lavoro coordinati dal Presidente o da un suo delegato preferibilmente membro del Consiglio Direttivo;
- q) esprime il proprio parere al SUAP del Comune competente per l'autorizzazione all'apertura delle scuole;
- r) riconosce, in accordo con la Regione, le specializzazioni da evidenziare sul documento di abilitazione alla professione di maestro di sci;
- s) nomina il revisore dei conti individuato mediante procedura di evidenza pubblica.
- t) nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Art. 9 – Funzioni del Presidente del Collegio

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio e lo rappresenta nei confronti dei terzi.
2. Il Presidente:

- a) rilascia il tesserino di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità;
- b) fa parte del Direttivo del Collegio Nazionale;
- c) può delegare le proprie funzioni al Vicepresidente;
- d) nomina il Segretario del Collegio;
- e) presiede e dirige l'Assemblea del Collegio.

Art. 10 – Funzioni del Vicepresidente del Collegio

1. Il Vicepresidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza ovvero su delega specifica dello stesso.

Art. 11 – Funzioni del Segretario del Collegio

1. Il Segretario del Collegio ha la funzione di collaborare all'attività del Presidente, organizzando il funzionamento dell'ufficio di segreteria. In particolare:
 - a) deve coordinare la tenuta dell'Albo professionale, controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni;
 - b) deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) organizza le Assemblee del Collegio;
 - d) redige e controfirma i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 12 – Funzioni del Tesoriere

1. Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa e può eseguire i pagamenti autorizzati dal Presidente.
2. Le funzioni del Tesoriere sono esercitate dal Segretario o da un membro del Direttivo, nominato dal Presidente.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, in ogni caso, almeno due volte ogni anno di carica. Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal 50% più uno dei componenti ovvero, in caso di inerzia del Presidente, cioè decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, è convocato dal Vicepresidente.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento della riunione; in caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno 24 ore prima della seduta con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai Consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e, una volta approvato dal Consiglio Direttivo, viene sottoscritto o firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario che ne cura l'archiviazione agli atti del Collegio.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in forma di audio-video conferenza simultanea o in modalità mista con mezzi idonei a garantire il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri, analogamente a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del presente regolamento.
6. La convocazione del Consiglio Direttivo dà atto dell'eventuale svolgimento della riunione in forma di audio-video conferenza simultanea.

Art. 14 – Decadenza dalla carica di Consigliere

1. La carica di Consigliere decade per:
 - a) assenza senza giustificato motivo a tre riunioni del Consiglio;
 - b) dimissioni;
 - c) decesso;
 - d) mancata iscrizione al Collegio regionale, o perdita della qualifica di maestro di sci.

Art. 15 – Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica

1. Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga nel rispetto della rappresentanza delle discipline prevista dall'art. 6, comma 2 del presente regolamento. Nel caso in cui non sia possibile, i consiglieri sono reintegrati per surroga indipendentemente dalla disciplina di rappresentanza.
2. Nelle ipotesi in cui l'elenco dei votati sia esaurito ed il numero dei consiglieri non sia inferiore a 7, il Consiglio Direttivo opera sotto numero fino alla scadenza del mandato mantenendo tutte le proprie competenze indipendentemente dalla rappresentanza delle discipline.
3. Nelle ipotesi in cui il numero dei Consiglieri sia inferiore a 7 e le vacanze consiliari non possono essere sostituite per surroga, il Presidente deve convocare entro 6 mesi l'Assemblea per eleggere i membri mancanti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

Art. 16 – Scioglimento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui non venga convocato o non si riunisca validamente almeno due volte all'anno.
2. In qualsiasi caso di scioglimento o decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea elettiva e, comunque, non oltre 90 giorni dalla data in cui si sono verificate le cause di scioglimento o decadenza.
3. Nel periodo di transizione e fino all'insediamento del nuovo Direttivo le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Presidente e dal Segretario uscenti, ovvero, in caso di assenza o inottemperanza, dal Vicepresidente e dal Tesoriere uscenti.
4. Nel medesimo periodo le funzioni di controllo contabile e finanziario sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori che, solo per questo periodo, assume la carica di Revisore Unico.

Art. 17 – Revisori dei Conti

1. Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, individuato nel primo candidato dei non eletti, che nominati dal consiglio direttivo tra candidati iscritti al registro dei revisori legali.
2. I revisori dei Conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo a cui sono stati affiancati.
3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è il candidato più votato dal consiglio direttivo tra coloro che hanno risposto all'avviso pubblico. In caso di parità dei voti è Presidente il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano per età.
4. Il Revisore supplente è il candidato più votato dal consiglio direttivo tra coloro che hanno risposto all'avviso pubblico. In caso di parità dei voti è Supplente il candidato che ha minore anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ed in caso di ulteriore parità il candidato più giovane per età.
5. I Revisori hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e sulla gestione finanziaria dello stesso, e devono approvare, redigendone la nota informativa ed esplicativa, il bilancio annuale prima della presentazione all'Assemblea Ordinaria.
6. I Revisori dei Conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all'Assemblea: in casi particolarmente gravi possono chiedere al Presidente la convocazione di una Assemblea straordinaria, e se questi non provvede entro 60 giorni, possono rivolgersi alla competente direzione di vigilanza della Regione Abruzzo che deciderà in merito.

Art. 18 – Organizzazione e gestione attività formative

1. Il Collegio Regionale organizza e gestisce le attività formative (corsi di formazione, di specializzazione e propedeutici) e di aggiornamento dei maestri di sci come stabilito dalla Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 39.
2. Le somme relative alle quote di partecipazione alle attività formative e di aggiornamento sono introitate dal Collegio e vengono utilizzate per l'organizzazione e la gestione di dette attività rendicontando alla Dipartimento Regionale competente al termine delle attività programmate. Fatta salva l'approvazione del consuntivo, in caso di avanzo di gestione, le somme saranno utilizzate per le seguenti attività istituzionali, oggetto di successiva rendicontazione:
 - a) accrescimento culturale e professionale dei maestri di sci;
 - b) acquisto materiale e supporti multimediali per l'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento;
 - c) promozione della figura del maestro di sci;
 - d) istituzione di borse di studio per allievi meritevoli dei corsi di formazione;
 - e) azioni a sostegno di iniziative formative delle Scuole Sci Abruzzesi;
 - f) azioni a sostegno della promozione e diffusione degli sport invernali rivolte ai giovani;
 - g) organizzazione convegni inerenti la formazione, la specializzazione e la sicurezza della professione del maestro di sci.

TITOLO III – ALBO PROFESSIONALE

Art. 19 – Tenuta dell'Albo

1. Il Collegio custodisce e aggiorna l'Albo professionale dei maestri di sci che svolgono la propria attività in Abruzzo.
2. L'Albo professionale è unico ed è distinto in tre sezioni:
 - Maestri di Sci Alpino.
 - Maestri di Sci di fondo.
 - Maestri di Sci di Snowboard.

Art. 20 – Domanda per l'iscrizione all'Albo professionale

1. Possono essere iscritti, a domanda, all'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Abruzzo coloro che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio Regionale e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, della L.R. 39/2012.
2. Per l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 39/2012, i soggetti interessati presentano al SUAP del Comune territorialmente competente, che la inoltra al Collegio regionale dei maestri di sci, la Segnalazione certificata d'inizio attività(SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della ricevuta di versamento della quota di iscrizione.
3. La SCIA, presentata utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla Giunta Regionale, deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione al conseguimento Pfc-s (Prova formativa comune di sicurezza) per lo sci alpino, snowboard e sci di fondo ed Pfc-t (Prova formativa comune tecnica) per lo sci alpino.
4. Qualsiasi successivo cambiamento di residenza e/o di domicilio dei maestri di sci deve essere immediatamente comunicato con PEC alla segreteria del Collegio.
5. Possono essere iscritti al Collegio Regionale, i Maestri di Sci di altre regioni che non hanno istituito il proprio Collegio e non hanno aderito a quello di altra Regione.

Art. 21 – Documenti rilasciati all'iscritto all'Albo

1. All'atto della iscrizione all'Albo professionale il Collegio rilascia al maestro iscritto il tesserino di riconoscimento personale e lo scudetto identificativo personale.

Art. 22 – Impedimento alla frequentazione del corso di aggiornamento

1. I maestri di sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento obbligatorio, per malattia, o comprovata causa di forza maggiore, sono tenuti a darne comunicazione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Abruzzo prima della scadenza dell'aggiornamento a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Collegio, allegando le certificazioni mediche o altra documentazione comprovante l'impedimento per causa di forza maggiore. In tali ipotesi i maestri non incorrono nella

cancellazione dall'albo e sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro l'anno successivo alla scadenza dell'aggiornamento.

2. Nel caso in cui il maestro non abbia potuto frequentare il corso di aggiornamento entro l'anno successivo, verrà cancellato dall'albo fino alla partecipazione del turno di aggiornamento, non potendo esercitare fino al completamento dello stesso.

Art. 23 – Sospensione e cancellazione dall'Albo professionale

1. La sospensione dall'iscrizione all'Albo professionale avviene per quanto di seguito riportato:
 - a) motivi disciplinari, per un periodo da un mese a un anno;
 - b) condanna penale con interdizione temporanea;
 - c) temporanea inabilità medico-sanitaria;
 - d) omesso versamento della quota annuale come previsto dal successivo articolo 24.
2. La cancellazione dall'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:
 - a) su domanda dell'iscritto;
 - b) in tutti i casi previsti dalle leggi statali e regionali;
 - c) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma;
 - d) per condanna penale con interdizione permanente;
 - e) mancata frequentazione dei corsi di aggiornamento ad esclusione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 22.
3. La sospensione e la cancellazione sono disposte con Deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Rinnovi annuali

1. Previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il maestro di sci iscritto al Collegio è tenuto al pagamento della quota annuale.
2. La quota ha validità annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
3. In caso di omesso pagamento entro il suddetto termine verrà applicata una penale stabilita con deliberazione del consiglio direttivo e sottoposta all'approvazione dell'assemblea. In caso di omesso pagamento della quota annuale, la Segreteria del Collegio provvede ad inviare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un sollecito di pagamento al maestro moroso.
4. Laddove il sollecito non sortisca effetto, il Collegio procede ad inviare lettera di messa in mora mediante comunicazione da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con l'avviso che il maestro di sci verrà sospeso dall'Albo in caso di omesso versamento della quota annuale.
5. Coloro che non versano nei termini stabiliti la quota annuale, sono sospesi dall'Albo del Collegio dei Maestri di sci.
6. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento integrale del dovuto.
7. Durante il periodo di sospensione, il credito del Collegio per l'omesso pagamento della quota annuale continua a maturare anche per le annualità successive rispetto a quella in cui il maestro è stato sospeso.

Art. 25 – Trasferimento di Albo professionale

1. I trasferimenti di Albo professionale devono essere comunicati all'Albo professionale di provenienza che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell'atto.
2. Non è ammesso il trasferimento per il maestro di sci sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione per qualsivoglia motivo.

Art. 26 – Maestri di sci non attivi iscritti al Collegio

1. Sono membri del Collegio dei maestri di sci della Regione Abruzzo oltre che i maestri iscritti all'Albo professionale dei maestri di sci tutti, coloro che rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) coloro che per ragione di comprovata inabilità fisica sono temporaneamente impossibilitati ad esercitare la professione;
 - b) coloro che, iscritti all'Albo del Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Abruzzo siano destinatari del provvedimento disciplinare di sospensione e previa specifica richiesta scritta;
 - c) i maestri di sci, di qualsiasi disciplina, residenti in Regione Abruzzo che per anzianità e/o per invalidità abbiano definitivamente cessato l'attività.
2. I maestri di sci di cui al comma 1 versano la quota di iscrizione al Collegio ridotta stabilita dal consiglio direttivo annualmente.
3. I maestri iscritti all'Albo professionale che per qualsiasi ragione siano cancellati o sospesi dall'Albo professionale sono tenuti a restituire al Collegio l'originale del tesserino personale di abilitazione all'esercizio della professione.
4. I maestri iscritti al Collegio Regionale e cancellati o sospesi dall'Albo, pur facendo parte del Collegio, non potranno in alcun modo esercitare la professione. I maestri cancellati o sospesi dall'Albo professionale ma regolarmente iscritti al Collegio mantengono tutti i diritti e i doveri dei membri del Collegio, incluso quello del pagamento della quota annuale stabilita dal Direttivo.
5. L'avvenuta cancellazione o sospensione dall'Albo professionale verrà comunicata alla competente direzione di vigilanza della Regione Abruzzo. Ai soli maestri di sci di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo e regolarmente iscritti al Collegio è consentito, previa presentazione di tutta la documentazione di cui all'art. 23 del Regolamento, richiedere il reinserimento nell'Albo professionale.
6. I maestri di sci non attivi iscritti al Collegio che non provvedono al pagamento della quota annuale per un tempo superiore a due annualità, vengono cancellati d'ufficio dal Collegio dei Maestri di Sci della Regione Abruzzo.

Art. 27 – Domanda per l'iscrizione all'Elenco Scuole Sci

1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'apertura delle scuole di sci è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) denominazione della scuola;
 - b) avvenuta adozione di statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati;
 - c) idoneità ad operare per l'intera stagione invernale;

- d) disponibilità di una sede operativa, dotata di segreteria e locali idonei all'accoglienza degli utenti, ubicata nell'area sciistica attrezzata di cui all'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 39;
 - e) idoneità a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso;
 - f) disponibilità a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali funzioni le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;
 - g) l'avvenuta stipulazione di una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.
- 2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è corredata della seguente documentazione:
 - a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;
 - b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;
 - c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola;
 - d) copia della polizza di assicurazione.
 - 3. La scuola di sci garantisce un'offerta di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di sci durante l'apertura delle strutture.
 - 4. Le scuole di sci entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore della scuola, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole

TITOLO IV – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 28 – Procedimento disciplinare e Sanzioni disciplinari

- 1. I maestri di Sci iscritti all'Albo professionale che si rendono colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione scritta - richiamo;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'Albo da un mese ad un anno;
 - d) cancellazione.

TITOLI V – RECLAMI E RICORSI

Art. 29 – Reclami contro le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo

- 1. I provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 30 – Iter dei provvedimenti disciplinari.

1. Il procedimento disciplinare, nei casi previsti dalla legge, inizia con deliberazione del Consiglio Direttivo di attivare il procedimento.
2. In esecuzione della deliberazione, il Presidente ne dà notizia all'interessato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) contestando gli addebiti e fissando un termine, non inferiore a 15 giorni, per consentire al maestro sottoposto a procedimento di presentare le proprie memorie difensive scritte.
3. Alla scadenza del suddetto termine il Consiglio Direttivo fissa apposita seduta nella quale viene convocato l'interessato a mezzo posta elettronica certificata (PEC); in quella sede il maestro sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da persone di sua fiducia.
4. Al termine della seduta, (o di eventuale prosecuzione, ove sussistano necessità istruttorie), il Consiglio Direttivo emette il provvedimento di sanzione disciplinare, assunto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti.
5. La comunicazione del provvedimento viene notificata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dal cui ricevimento decorre il termine di 30 giorni per le impugnative previste dalla legge.
6. In caso di sospensione dell'iscrizione dall'Albo professionale, il tesserino personale verrà temporaneamente ritirato e custodito presso il Collegio fino al termine del periodo di sospensione.
7. In caso di cancellazione dall'Albo professionale, verranno ritirati, in via definitiva, il tesserino e il distintivo dei maestri di sci.
8. Della sospensione e/o cancellazione è data comunicazione alle organizzazioni ad alle autorità competenti alla vigilanza.

TITOLI VI – DISCIPLINA D'USO DIVISE SCUOLE SCI E LIBERI PROFESSIONISTI

Con riferimento all'articolo 24 (Divisa regionale) della L.R. 31 luglio 2012 n. 39 per meglio regolamentare e adeguare alle nuove esigenze e razionalizzare l'uso delle divise regionali dei Maestri sci in esercizio in Abruzzo, si stabilisce il presente Disciplinare.

Art.31 (Capi della Divisa Regionale , AMSI e Distintivi Ufficiali del Collegio Regionale Abruzzese)

1. Sono oggetto della linea ufficiale della Divisa Regionale dei maestri di sci dell'Abruzzo i seguenti capi:
 - Giacca da sci, fondo e snowboard
 - Salopette e pantalone sci, fondo e snowboard - Mantella antipioggia
 - Sottogiacca, felpa, windstopper

Colori base dei capi al punto 1: 70% Blu Royal Abruzzo - 20% Verde Phoenix Abruzzo - 10% Bianco Abruzzo ad eccezione del Sottogiacca, della felpa, windstopper che possono essere a tinta unita. I maestri di sci della disciplina nordica-fondo, per lo svolgimento della propria attività professionale, utilizzano oltre al materiale

proposto, eventuali capi specifici individuati dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di sci Abruzzo.

2. I maestri possono, inoltre utilizzare la divisa dell'Associazione Italiana dei Maestri di Sci (AMSI) con il logo della Regione Abruzzo.

3. Sui capi delle divise ai punti 1 e 2 devono essere applicati i distintivi ufficiali del Collegio Regionale dei Maestri di sci Abruzzo secondo il seguente posizionamento:

a. Distintivo rotondo AMSI: sulla parte anteriore sinistra della divisa, indicante nome della Scuola sci ovvero dicitura MAESTRO per i maestri liberi professionisti;

b. Scudetto Collegio: sul braccio sinistro, all'altezza della spalla;

Art.32 (Divisa in Deroga)

Per rispondere alle richieste specifiche degli sponsor e adeguare la propria politica strategica di attirare più risorse, sia esse economiche che d'immagine, è data facoltà ditta e colori, previa comunicazione e autorizzazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei Maestri di sci, di individuare i capi oggetto della Divisa.

1. Sui capi della suddetta divisa devono essere riportati il logo e applicati i distintivi ufficiali del Collegio Regionale dei Maestri di sci Abruzzo secondo il seguente posizionamento:

a. Distintivo rotondo AMSI: sulla parte anteriore sinistra della divisa, indicante il nome della Scuola sci;

b. Scudetto Collegio: sul braccio sinistro, all'altezza della spalla;

c. Logo della Regione Abruzzo sulla parte inferiore della schiena con le stesse dimensioni della divisa regionale.

Art.33 (Obblighi)

1. L'uso della Divisa regionale ufficiale è esclusivamente connesso allo svolgimento della professione di Maestro di sci, all'attività di accompagnamento della clientela, alla pratica di attività sciistiche, di manifestazioni e di gare anche al di fuori del territorio regionale, nonché allo svolgimento di operazioni di soccorso.

2. È severamente vietato, ed è oggetto delle sanzioni nei termini di legge, la cessione della stessa in uso, prestito o vendita, a persone prive del titolo di maestro di sci e non regolarmente iscritte all'Albo Professionale della Regione Abruzzo.

3. Il marchio ed i colori della Regione Abruzzo possono essere utilizzati dalle Scuole di sci e dai maestri iscritti al collegio secondo le modalità impartite dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Maestri di sci.

Le Scuole di sci e i maestri non possono cedere a qualunque titolo l'utilizzo del marchio ed i colori della Regione Abruzzo a terzi.

Art. 34 (Uso Divisa della Scuola Tecnici Federali, Sci Club)

Solo nello svolgimento dell'allenamento nelle aree sciabili attrezzate riservate ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 e nelle aree riservate alle manifestazioni agonistiche di calendario Federale, per il tempo necessario al loro svolgimento, è permesso indossare la divisa della Scuola Tecnici Federali e la divisa sociale dello sci club per cui l'Allenatore abilitato lavora. Finito l'allenamento o la manifestazione agonistica, il maestro dovrà possibilmente indossare una delle divise di cui agli articoli 1 e 2.

TITOLO VII – NORME ETICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRI DI SCI

Art. 35 – Richiamo alle norme generali e deontologiche

1. Il Codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che devono essere seguiti da coloro che esercitano la professione di maestro di sci oppure appartengono ad un collegio professionale dei maestri di sci.
2. Il maestro di sci, nell'esercizio della sua professione, adempie anche ad una funzione sociale nell'interesse di un'attività ricreativa e sportiva della società finalizzata anche a educare gli allievi ad un corretto comportamento sulle piste di sci e nell'ambiente naturale.
3. La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Provincie Autonome.
4. Le norme deontologiche si applicano a tutti i maestri di sci nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi. Per l'iscrizione all'Albo è richiesta una condotta irrepreensibile.
5. Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il maestro di sci italiano è soggetto alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività se ciò è previsto a condizione di reciprocità.
6. Di pari il maestro di sci straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia (quando questa sia consentita), è soggetto alle norme deontologiche italiane.
7. Il maestro di sci deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Art. 36– Rapporti con il Collegio

1. È dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi del Collegio, che vigila alla tutela dell'esercizio Professionale e alla conservazione del decoro della categoria. Ogni maestro ha l'obbligo di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio Direttivo del Collegio o da suoi incaricati con compiti ispettivi.
2. Nell'esercizio della professione, il maestro è tenuto a portare, ben visibile, il distintivo, e ad avere con sé il documento che comprova la sua qualifica.

Art. 37 – Rapporti con i colleghi e le scuole

1. Il maestro, sia esso libero professionista o appartenente a scuola di sci, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi alla massima lealtà, cordialità e correttezza.

2. Il maestro non potrà fare concorrenza sleale, né in forma diretta, né indiretta.
3. Il maestro iscritto ad una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive della stessa.
4. La scuola di sci, quale associazione di professionisti, dovrà svolgere attività di coordinamento e collaborazione.

Art. 38 – Rapporti con i clienti

1. Il maestro deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza.
2. Il maestro rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non aver preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico, egli lo deve svolgere nel modo più professionale possibile, comunque in ottemperanza alle normali regole di sicurezza e di deontologia professionale e nel rispetto dei criteri tariffari fissati annualmente dalla Regione Abruzzo previa indicazione del Direttivo del Collegio.

Art. 39 – Norme finali e transitorie

1. I maestri iscritti all'Albo della Regione Abruzzo sono inoltre tenuti a rispettare le norme e le indicazioni stabilite dal Collegio Nazionale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento a quanto stabilito in materia dalle leggi nazionali, dalle leggi e dai regolamenti regionali vigenti.
2. Il presente regolamento è approvato dalla Assemblea del Collegio dei Maestri di sci della Regione Abruzzo ed entra in vigore successivamente all'approvazione da parte della Giunta della Regione Abruzzo. Di tale approvazione si dà atto ai fini della piena e legale conoscenza mediante pubblicazione sul sito del Collegio dei Maestri di sci della Regione Abruzzo.
3. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento. Il Consiglio Direttivo vigente, nominato secondo le disposizioni del previgente regolamento, resterà in carica, nella sua composizione di 13 membri, fino alla sua naturale scadenza, o al suo scioglimento per le altre cause previste dalla legge o dal regolamento.
4. Per i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Segreteria del Collegio continuerà ad inoltrare comunicazioni a mezzo posta ordinaria ai maestri di sci che non hanno ancora comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al Collegio.